

Anticipazioni e notizie

Segnalazione di provvedimenti appena emanati o in corso di emanazione, disegni di legge ed altri atti o notizie non pubblicati sotto altra forma sul presente fascicolo.

a cura della Redazione Internet

Fast Find®: come funziona

- 1 Leggi il *Fast Find*® riportato accanto al contenuto di tuo interesse
 - 2 Inserisci il *Fast Find*® nel campo per la ricerca situato a destra nella testata del sito www.legislazionecnica.it
 - 3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
- (*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

La classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde

FAST FIND NW3834

La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riconosciuto la possibilità di impiegare i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti.

Con la **Nota del 27/05/2015, n. 6038**, in risposta alla richiesta effettuata da parte della Federazione Italiana Prodotti di energia da fonti rinnovabili (FIPER), la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ricordato che l'**articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Leg.vo 152/2006** («Codice dell'ambiente») esclude dal campo di applicazione delle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» (Parte IV del D. Leg.vo 152/2006): «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Dalla norma appena citata si evince, quindi, **l'esclusione dei materiali prodotti da un'attività agricola dalla normativa in materia di rifiuti**, ogni qualvolta tali prodotti siano impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che dal loro impiego non derivino rischi o danni per l'ambiente e per la salute.

Il provvedimento del Ministero dell'Ambiente, inoltre, sottolinea che tali residui derivanti dall'attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come **sottoprodotti**, purché rispettino i **4 requisiti** definiti dall'**art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006**, ossia:

- la sostanza deve essere stata originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non deve essere la produzione di tale sostanza;
- deve essere certo che la sostanza sarà utilizzata da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza deve poter essere utilizzata direttamente, senza ulteriori trattamenti;
- dall'utilizzo della sostanza non devono derivare impatti negativi sull'ambiente o sulla salute.

In conclusione, i tecnici dell'ambiente hanno quindi chiarito che per poter escludere dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti i materiali e i residui derivanti da attività di manutenzione del verde, nei casi in cui l'operatore non possa dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dal sopra citato art. 185, comma 1, lettera f) del D. Leg.vo 152/2006, sarà comunque possibile dimostrare che tali materiali o residui siano dei sottoprodotti.

Jobs act: le novità contenute nei decreti attuativi della Legge delega 183/2014

FAST FIND NW3836

Publicati in G.U. due decreti attuativi sul Jobs Act, in tema di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro e di disciplina organica dei contratti di lavoro. Inoltre, sono stati inviati alle valutazioni di Camera e Senato altri 4 decreti attuativi.

Sulla G.U. Suppl. Ord. 24/06/2015, n. 34, il D. Leg.vo 15/06/2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre

2014, n. 183» ed il D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81, recante «*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*».

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro

Il provvedimento, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 183/2014, interviene principalmente sulla tutela della maternità (prevedendo, ad esempio, la possibilità di fruire dei congedi parentali in modo più flessibile ed esteso), sul telelavoro (prevedendo benefici per i datori di lavoro che vi facciano ricorso) e sul tema delle donne vittime di violenza di genere (introducendo la possibilità di congedarsi dal lavoro e di essere inserite in percorsi di protezione certificati).

Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni

Il provvedimento (già rinominato «*Codice dei contratti*»), in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della Legge 183/2014, raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni, attualmente sparse in vari documenti legislativi, che regolano le forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra le principali novità si segnalano:

- il **superamento dei contratti a progetto**, che non potranno più essere attivati dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, salvo il proseguimento di quelli già in essere fino alla loro scadenza;
- la **stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita Iva**, ai quali saranno applicate le norme del lavoro subordinato a decorrere dal 01/01/2016;
- la possibilità di assegnare il lavoratore a **qualsiasi mansione** del livello di inquadramento di appartenenza, così come previsto per i lavoratori del pubblico impiego.

Durante la seduta dell'11/06/2015 sono stati approvati, **in esame preliminare**, altri **4 Decreti Legislativi** che sono stati inviati al Parlamento per le opportune valutazioni. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Tra le principali disposizioni contenute nel presente decreto legislativo preme segnalare:

- con riguardo alla **salute e sicurezza sul lavoro** sono previste molteplici disposizioni finalizzate alla semplificazione della materia. Si segnalano: la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i 5 lavoratori; l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni; la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, esonerando di conseguenza il datore di lavoro;
- la previsione di **modifica della c.d. «maxisanzione per il lavoro nero»**, con l'introduzione degli importi sanzionatori «*per fasce*», anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate;
- l'**eliminazione dell'obbligo, con riguardo ai cantieri edili, di munire «il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro»**;
- la razionalizzazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, attraverso la tenuta, a decorrere dal 01/01/2017, del **Libro unico del lavoro in modalità telematica**, che permetterà di semplificare tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Il provvedimento prevede l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di semplificare l'attività ispettiva, attraverso azioni di coordinamento con gli altri organi preposti alla vigilanza (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il provvedimento è volto a riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà) e ad estendere le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive

Il provvedimento istituisce, una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, che dovrà coordinarsi con la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Il Ministero del lavoro controllerà

il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà inoltre istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il **fascicolo elettronico del lavoratore**, che servirà a semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, in quanto tutte le comunicazioni concernenti l'assunzione, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro dovranno avvenire in via telematica.

Centri di accoglienza per immigrati: chiarimenti sulle regole di prevenzione incendi da applicare

FAST FIND **NW3837**

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, con la Circolare 26/05/2015, n. 5178, ha fornito chiarimenti sulle misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in risposta alle richieste relative alle misure di prevenzione incendi che devono essere attuate nei **centri di accoglienza per immigrati**, ha chiarito che tali strutture, essendo caratterizzate da un'organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, **non sono immediatamente riconducibili alle attività** assoggettate ai controlli di **prevenzione incendi**, **ma devono essere esaminate caso per caso**, sulla base delle specifiche caratteristiche e tenendo inoltre presente la temporaneità dell'attività che esclude quindi l'attivazione del procedimento previsto dal D.P.R. 151/2011.

Da questa premessa, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha individuato le **norme tecniche di prevenzione incendi da applicare alle varie tipologie di strutture** che possono essere utilizzate come centri di accoglienza per gli immigrati. Si veda la seguente tabella.

Tipologia di struttura	Norma tecnica di riferimento
Strutture ricettive turistico-alberghiere	D.M. 09/04/1994 e ss.mm.
Strutture ricettive assimilabili a dormitori (es. caserme, scuole, ecc.)	Allegato I al D.M. 07/08/2012 (utile riferimento: Allegato al D.M. 09/04/1994)
Edifici di civile abitazione	D.M. 246/1987

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ricorda inoltre che, per tutte le attività in argomento trovano applicazione le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal **Testo unico sulla sicurezza** (D. Leg.vo 81/2008).

Infine, viene evidenziato che tali disposizioni, insieme alle «*Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati*» emanate con la Direttiva del Ministero dell'Interno 11/05/2005, sono richiamate nello **schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con il D.M. 21/11/2008** e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati.

Requisiti energetici minimi, relazione di progetto e nuovo APE: punto della situazione sui decreti in arrivo

FAST FIND **NW3838**

Sono stati firmati i tre nuovi decreti che cambieranno il quadro normativo per il progettista energetico, il direttore dei lavori ed il certificatore, dando attuazione alle norme in materia di prestazione energetica degli edifici e certificazione introdotte dal D.L. 63/2013 che ha recepito la Direttiva 2010/31/UE. I provvedimenti entreranno in vigore dal 01/10/2015, disponibili i testi definitivi.

Sono in corso di emanazione tre decreti del Ministero dello sviluppo economico - tutti datati 25/06/2015 - che cambieranno radicalmente il panorama normativo in tema di progettazione energetica degli edifici e relativa certificazione. Il Ministero ha reso noto sul proprio sito web - tramite un comunicato in data 01/07/2015 - che i tre decreti sono stati firmati e che **entreranno tutti in vigore in data 01/10/2015**.

Rendiamo disponibili - in allegato a questa notizia - i testi definitivi dei provvedimenti in questione, pubblicati dal MISE.

I PROVVEDIMENTI IN CORSO DI EMANAZIONE

I provvedimenti discendono dal recepimento della Direttiva 2010/31/UE in tema di prestazione energetica nell'edilizia (cosiddetta Direttiva «EPBD recast»), recepita in Italia con il D.L. 04/06/2013, n. 63 (conv. L. 03/08/2013, n. 90), il quale a sua volta ha introdotto modifiche al provvedimento fondamentale sul tema, rappresentato dal D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 (si veda in proposito l'articolo **Prestazione energetica in edilizia e certificazione: quadro normativo e obblighi dopo i decreti-legge 63/2013 e 145/2013**, mentre per gli aspetti più propriamente tecnici si rinvia all'approfondimento **La normativa europea EPBD 2 ed edifici ad energia quasi zero: aspetti progettuali ed esempi di best practice**).

Dalle modifiche introdotte scaturisce la necessità dell'emanazione, a completamento del quadro normativo, dei decreti in questione, rispettivamente relativi a:

— Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e modalità di calcolo

Il provvedimento (che possiamo chiamare «*Requisiti minimi*») definirà le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Dalla data della sua entrata in vigore cesserà di applicarsi il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, che al momento regola la materia (cfr. art. 16, comma 4-*bis*, del D. Leg.vo 192/2005).

— Relazione tecnica di progetto

Il provvedimento (che possiamo chiamare «*Relazione tecnica*») definirà gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche) per le quali è previsto il rispetto dei requisiti di cui al decreto precedente. Il provvedimento andrà in pratica a sostituire la relazione correntemente chiamata «*Legge 10*» (poiché prevista dall'art. 28 della L. 10/1991) ed il cui modello attualmente vigente è contenuto nell'Allegato E del D. Leg.vo 192/2005.

— Attestato di Prestazione Energetica

Il provvedimento (che possiamo chiamare «*Nuovo APE*») conterrà le nuove linee guida ed i modelli unificati nazionali per l'emissione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici, in sostituzione delle linee guida attualmente vigenti, contenute nel D.M. 26/06/2009. Come accennato, il provvedimento introdurrà anche i nuovi modelli per l'emissione dell'APE, nonché dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), documento che - come noto - deve essere presentato dal Direttore dei lavori contestualmente alla fine lavori. Non è poi escluso che, in seguito al cambiamento delle modalità e delle procedure per l'emissione dell'APE, cambino anche i programmi dei corsi di formazione abilitanti regolati dal D.P.R. 75/2015 (si veda in proposito l'articolo **Guida completa alla disciplina dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013 e le successive modifiche**).

D.L. 78/2015: le misure previste per la ricostruzione in Abruzzo

FAST FIND **NW3840**

Il recente D.L. Enti locali (D.L. 78/2015) ha previsto, tra le varie novità, disposizioni volte a favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili, privati e pubblici, nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 06/04/2009.

L'articolo 11 del D.L. 78/2015 prevede una serie di misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi.

Per tutte le altre principali disposizioni contenute nel D.L. 78/2015 si veda «**Nuove misure per gli Enti territoriali: pubblicato il D.L. 78/2015**» (Fast Find NW3835).

Per garantire la **legalità** degli interventi viene previsto che **i contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori** dovranno essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del D.L. 83/2012 ed in particolare dovranno contenere, per iscritto, le **seguenti informazioni**:

- identità del professionista e dell'impresa;
- requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- modalità e tempi di consegna;
- dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

È inoltre previsto che il **progettista** e il **direttore dei lavori** non devono aver avuto negli ultimi 3 anni rapporti professionali con l'impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto.

Per le altre incompatibilità del progettista e del direttore dei lavori, stabilite dal D.L. 83/2012, si veda «**Sisma Abruzzo: cariche elettive e politiche incompatibili con attività professionali connesse alla ricostruzione**» (*Fast Find NW2822*).

Con riguardo ai **contratti già stipulati**, purché non ancora in corso di esecuzione, è previsto che debbano adeguarsi, **entro il 04/08/2015**, alle disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui tali contratti non rispettino i requisiti richiesti, il committente dovrà effettuare una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'obbligazione precedentemente assunta si considererà automaticamente risolta.

Ad ogni modo, si considereranno non confermate tutte le obbligazioni precedentemente assunte che non saranno verificate entro il termine previsto.

Sempre al fine di rispettare la legalità degli interventi, le **certificazioni di conclusione lavori** con redazione e consegna dello stato finale dovranno essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo verrà applicata la riduzione sul compenso, del 20% per il primo mese e del 50% per i mesi successivi, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti legali dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori, per i quali è disposto anche che assumano la qualifica di **incaricato di pubblico servizio**, ai sensi dell'articolo 358 C. p.

Inoltre, è previsto che le imprese affidatarie potranno **ricorrere al subappalto nei limiti della quota parte del 30% dei lavori**, pena la nullità delle clausole che dispongano il subappalto di lavori in misura superiore.

Il **contratto** per la realizzazione dei lavori **non potrà** in alcun modo **essere ceduto** a pena di nullità e, in caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo, s'intenderà risolto di diritto.

Al fine di garantire la massima **trasparenza** e l'efficacia dei controlli antimafia viene previsto che la Corte dei Conti, anche tramite la Guardia di Finanza, effettui delle verifiche a campione sulla **regolarità amministrativa e contabile** e sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**.

Il D.L. 78/2015 prevede anche misure volte a razionalizzare il processo di ricostruzione degli **immobili pubblici danneggiati** dal sisma. Viene, infatti, disposto che ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predisponga un **programma pluriennale degli interventi** nell'intera area colpita dal terremoto, con relativo piano finanziario delle risorse necessarie.

Al fine di **accelerare** il processo di ricostruzione degli immobili pubblici è stata, inoltre, istituita la «**Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 06/04/2009**». La Stazione Unica Appaltante avrà il compito di assicurare:

- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel caso di **edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico** è richiesta, per l'inizio dei lavori, l'autorizzazione del Soprintendente (articolo 21, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004) e nel caso di edifici sottoposti a tutela paesaggistica è richiesta la relativa autorizzazione (articolo 146 D. Leg.vo 42/2004).

In fine si segnala che, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione, viene assegnato al comune de L'Aquila un **contributo straordinario di 8,5 milioni di euro** per l'anno 2015, a valere sulle risorse per il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo, di cui all'articolo 7-bis del D.L. 43/2013.